

es —sigue diciendo con toda lógica el autor— que «las personas individuales no pueden renunciar al privilegio concedido a una persona jurídica». En efecto, el privilegio fue concedido a la Compañía en cuanto institución y no a los Superiores como personas individuales, aunque naturalmente ellos se encargan de aplicarlo. Pues bien, me pregunto si esa argumentación no parece confirmar que la potestad del Provincial y del Superior local es ordinaria. La potestad de los Superiores de la Compañía viene establemente constituida por el Derecho y se recibe a través del oficio, de modo que su ejercicio no es de libre disposición personal, como ocurriría en cambio si se tratase de la potestad delegada (que ciertamente, también tiene límites legales en su ejercicio). Es decir, si se reconoce que la potestad del Superior es ordinaria, éste no pasaría a recibir la cuenta de conciencia solamente para su propio gobierno, sino para el bien del jesuita y de toda la Compañía. Naturalmente, la potestad ordinaria de los Superiores sería compatible con la subordinación de unos a otros, de acuerdo con la estructura de gobierno de la Compañía de Jesús.

En resumen, disponemos ahora de un excelente estudio sobre la institución de la cuenta de conciencia al Superior según el espíritu y el Derecho de la Orden fundada por San Ignacio. El libro interesará a canonistas y a cultivadores de la teología espiritual, pero sobre todo será de gran utilidad para los candidatos e incluso para los profesos de la Compañía, pues aquí se presenta un verdadero tratado no sólo del régimen jurídico de la cuenta de conciencia al Superior, sino también de sus motivaciones profundas y de su estrecha relación con el carisma ignaciano.

ANTONIO VIANA

**Saraceni, Emma Graziella**, *L'autorità ragionevole - premesse per uno studio del diritto canonico amministrativo secondo il principio della ragionevolezza*, Giuffrè editore, Milano 2004, 185 pp.

A colui che viene investito dell'autorità è richiesto non che gestisca il potere in qualche modo, meno ancora in maniera arbitraria, secondo logiche personalistiche, ma che governi secondo giustizia, attento al bene comune e nel rispetto di ogni singolo destinatario della sua azione amministrativa. È difficile però stabilire parametri oggettivi attraverso i quali poter verificare lo stile di governo e determinare se realmente l'autorità stia agendo in maniera positiva, conformemente ai valori che stanno alla base del buon governo.

Il concetto di *autorità ragionevole* proposto nel saggio della Saraceni vorrebbe rispondere precisamente a queste difficoltà. L'opera, articolata in tre capitoli, si presenta come una riflessione che, a partire dai contenuti fondamentali del diritto amministrativo canonico, indaga il fondamento di ragionevolezza degli atti di governo, si impegna cioè a mettere in luce i parametri attraverso i quali un atto del potere sovrano possa dirsi ragionevole e quindi anche giusto. Il libro valorizza il contributo speciale che il diritto canonico può dare alla scienza giuridica in questo campo ed offre interessanti piste di riflessione sul rapporto tra diritto e giustizia, che potrebbero essere utili a tutti coloro che hanno responsabilità di governo.

La dott.ssa Saraceni traccia fin dall'inizio le linee essenziali del suo pensiero a partire da una constatazione: è un'esigenza primaria individuare il fondamento ragionevole degli atti del potere sovra-

no, chiarire, cioè, il nucleo essenziale a cui l'autorità deve rifarsi nell'esercizio del potere. Tale riferimento, infatti, costituisce il criterio di verifica della qualità del governo e impedisce che si creino indebite disuguaglianze nell'amministrazione della giustizia. L'autrice sostiene che il fondamento ragionevole non può essere semplicemente la formulazione della legge positiva, che, a suo giudizio, non è sufficiente per determinare la bontà degli atti di governo. È necessario, invece, che l'autorità, nel suo agire, abbia come criterio basilare l'attenzione alla situazione concreta della persona a cui si rivolge. Qui sta il punto discriminante tra la concezione di giustizia di un potere autoreferenziale, fondato solo sulla sua forza, e quella di un potere che è reale servizio al bene comune.

Identificata la centralità della persona come fondamento della ragionevolezza del diritto, la Saraceni afferma che il diritto amministrativo canonico può offrire un notevole contributo alla riflessione giuridica perché proprio su tale centralità esso fonda il suo contenuto specifico. Di fatto, esso, senza contraddire il suo fondamento trascendente, ha sviluppato soluzioni originali, legate alla elasticità della norma, capaci di riconoscere e tutelare non una giustizia astratta, ma una giustizia direttamente rivolta alla persona concreta, soluzioni che il pensiero laico non ha ancora raggiunto.

Nel primo capitolo la dott.ssa Saraceni affronta il problema della identificazione di un metodo consono alla riflessione sulla giustizia, convinta com'è che la riflessione sulla ragionevolezza di un atto autoritativo non può essere affrontata con un metodo formalista, perché riduttivo e non utile alla ricerca della giustizia. Esso infatti, pur guadagnando in

termini di certezza, rimane chiuso dentro l'orizzonte ristretto della norma positiva ed è incapace di raggiungere la sostanza delle cose e di tutelare i diritti che esulano dall'ambito della positivizzazione. La riflessione giuridica non può accontentarsi di una indagine solo formale, che verifichi l'applicazione della legge, ma è tenuta a valutare se la norma garantisca realmente la giustizia nella fattispecie concreta; il metodo formalista, conferma l'autrice, non è in grado di compiere questo passaggio essenziale.

Pertanto è necessario, a suo parere, far uso di un metodo che vada oltre la norma positiva, astratta e precostituita, e sia in grado di riconoscere e difendere le esigenze di giustizia che la situazione concreta sottende. In questa indagine la ragione ha un ruolo essenziale perché fa da mediazione tra il fatto e la realtà (valore); essa cioè ha la capacità di mettere in relazione i piani e di riconoscere se realmente l'applicazione della norma al fatto concreto sia in grado di tutelare il valore che l'ordinamento vuole proteggere o se, invece, generi ingiustizie. Perciò l'autorità agirà secondo retta ragione non quando impone una norma in modo rigido, ma quando protegge il valore che la norma intende mediare.

Per garantire il rapporto tra fatto e verità, afferma ancora l'autrice, la tradizione del diritto canonico può risultare notevolmente utile, perché esso non separa i piani, ma tra essere e essenza, tra fattispecie e verità propone una continua osmosi, un reciproco riferimento senza confusioni. Questo ha permesso al diritto canonico di essere coerente con i principi (trascendenti, di fede) che gli fanno da fondamento e di riuscire a discernere con maggiore oggettività la giustizia nel caso concreto.

La Saraceni sottolinea che non bisogna cadere nella trappola di separare l'ambito della fede (del trascendente) da quello della ragione, come se fossero due realtà incompatibili. Tra fede e ragione esiste un necessario equilibrio per cui la ragione che si apre alla fede amplifica dilata la propria capacità: supera la neutralità della scienza e diventa capace di una conoscenza più realista del vero.

Animata da questi principi, la tradizione canonica ha elaborato un diritto che ha due solidi fondamenti: da una parte la coerenza e l'equilibrio, che gli vengono dal riferimento ai principi (la verità), dall'altra l'elasticità della norma, che consente di tutelare la giustizia nella fattispecie concreta e fa sì che al centro del diritto non ci sia la legge positiva ma la persona.

Per tali ragioni, oggi, caduto il mito della concezione formalistica del diritto, si apre lo spazio per una proficua collaborazione tra diritto dello Stato e diritto canonico nella ricerca non solo della validità formale della legge, ma soprattutto della sua validità sostanziale, a partire dal fatto, dalla persona.

Nel secondo capitolo la dott.ssa Saraceni traccia alcune fondamentali coordinate per definire che cosa si debba intendere per «ragionevole» secondo il diritto canonico.

Una prima coordinata riguarda il ruolo della ragione. Il diritto canonico la riconosce come essenziale nell'indagine sulla ragionevolezza. Essa non viene tuttavia considerata il criterio ultimo della verità, come se l'uomo fosse il produttore dei fondamenti del diritto, ma come lo strumento per tradurre in forma positiva i valori assoluti, che la precedono e che costituiscono i fondamenti del diritto.

In questo modo il diritto canonico non rinuncia alla rigorosità del procedimento scientifico, ma alla assolutizzazione del ruolo della ragione e delle procedure, perché all'ordinamento canonico non interessa difendere delle norme positive, ma i principi di diritto ai quali le norme rinviano. Pertanto, sostiene l'autrice, la prospettiva canonica riconosce forza normativa alla *ratio* più che alla lettera (a ciò che la ragione media più che a ciò che la ragione «produce») e consente di considerare ragionevole un provvedimento non perché è tecnicamente irreprensibile, ma perché difende l'esigenza di giustizia nella realtà concreta. Gli istituti del diritto canonico (la legge particolare, la dispensa, l'efficacia degli atti *contra legem*,...) nascono proprio con questo spirito, che pone al centro la persona e la giustizia, considerate nella fattispecie. Tali istituti, in qualche modo, costituiscono il punto di contatto tra la verità del diritto e la verità del fatto concreto.

Una seconda coordinata, direttamente collegata alla precedente, riguarda la legittimità del provvedimento. La ragionevolezza che il diritto canonico difende è il prevalere della giustizia sostanziale su quella formale: ciò non significa piegare l'ordinamento alle esigenze del singolo, ma realizzare lo scopo dell'ordinamento nella fattispecie concreta offerta dal singolo. E proprio perché al centro del diritto non vi è la norma positiva, ma la giustizia sostanziale, l'autrice sottolinea che la legittimità (cioè la conformità alla legge positiva) non è sufficiente per definire l'opportunità di un provvedimento. La Saraceni sostiene la necessità, in determinate circostanze, sia di andare oltre la legittimità (alcune situazioni concrete, per esigenza di giusti-

zia, richiedono un superamento dei confini posti dalla norma), sia di verificare che il rispetto della legittimità coincida anche con la tutela della giustizia considerata nella fattispecie.

Viene così ribadito il principio: non è *ragionevole* un provvedimento semplicemente perché legittimo, ma è *ragionevole* perché giusto, cioè realmente rispettoso della realtà e della persona a cui si rivolge. Il rispetto della persona costituisce quindi il limite di ogni espressione della sovranità, limite che un'autorità che agisca in modo ragionevole non può mai oltrepassare.

Nel terzo ed ultimo capitolo la dott.ssa Saraceni espone le caratteristiche proprie di ragionevolezza dell'atto amministrativo canonico, considerato come lo strumento principe per tutelare la giustizia nella fattispecie. Tali caratteristiche non consentono di equipararlo all'atto amministrativo statale, prima di tutto perché nella Chiesa non vi è la divisione dei poteri (la stessa autorità emana tanto le leggi quanto gli atti amministrativi); in secondo luogo perché il potere ecclesiale si caratterizza come servizio al bene spirituale della persona, e questo concede uno spazio rilevante alla discrezionalità dell'autorità (la *salus animarum* è il criterio fondamentale per determinare la ragionevolezza di un provvedimento e l'atto amministrativo è lo strumento concreto per mediare tale salvezza nella situazione concreta).

Tuttavia il diritto amministrativo canonico può fare da modello a quello statale quanto a equilibrio tra la dimensione personale e quella comunitaria. La sua tipica elasticità permette di adattare la legge alle esigenze del singolo, senza che la dimensione comunitaria le

schiacci. Tale attenzione, nota l'autrice, non deve essere considerata come garantismo, per il quale viene tutelata ogni pretesa di diritto senza verifica alcuna, ma attenzione al bene di tutti, in equilibrio tra bene comune e bene del singolo. L'elasticità non può considerarsi neppure come lassismo disciplinare, ma come rispetto della persona, perché *la riduzione del criterio di riferimento alla sola norma iuris, tecnicamente intesa, darebbe luogo ad una tutela inadeguata dei diritti del fedele*. Proprio per la sua «anima elastica» il diritto amministrativo canonico aiuta lo statale ad uscire dal rigorismo della norma positiva e a riconoscere come la ragionevolezza non possa coincidere con la sola procedura, ma debba essere verificata nel caso concreto: *la giuridicità canonica è contraria ad una ragionevolezza che si identifichi con un formale e semplice proceduralismo*.

L'autrice conclude la sua riflessione, affermando che non è possibile fissare in modo positivo una norma che regoli l'elasticità propria del diritto amministrativo canonico, perché significherebbe, ancora una volta, dare il primato alla norma scritta, rigida, e chiudersi alla possibilità di adattarsi alla situazione concreta.

L'autorità che agisca in modo responsabile e confacente al suo ministero non può esimersi dal prendere in considerazione queste riflessioni: l'elasticità consente di produrre un diritto ragionevole perché aderente alla realtà, consente cioè di modellare la norma attorno alla persona concreta, rispettandone l'identità e le esigenze, senza venir meno al principio di giustizia. Inoltre, nell'esercizio del potere, chi gode della potestà di governo ha la responsabilità di verificare che le norme, di cui richiede l'osservanza, siano realmente in grado di garantire il fine per il

quale sono state prodotte: tutelare cioè il diritto sostanziale, il bene comune e (nel caso dell'autorità gerarchica) la comunione ecclesiale.

Le riflessioni propositive della dott.ssa Saraceni aprono numerose finestre sul delicato ruolo dell'autorità.

Vi è certamente il rischio che persone con responsabilità di governo amministrino il potere in maniera autoreferenziale, facendo delle proprie convinzioni l'unico criterio di verifica della giustizia, o si tengano, magari scrupolosamente, nell'alveo della norma positiva, per garantire la qualità della loro opera. Ben più delicata e complessa appare invece la condotta «giusta» se si parte dalle tematiche focalizzate in *L'autorità ragionevole*, che inducono il lettore (e quanto più, ci auguriamo, l'amministratore di giustizia), ad andare oltre una concezione esteriore e superficiale di ciò che è giusto. L'autrice ripetutamente invita a riconoscere che la giustizia va sempre considerata dentro il fatto concreto, perché essa non è un concetto vago e sfuggente, ma, potremmo dire, ha sempre un nome e un volto, che coincide con quello della persona a cui la norma viene imposta.

La Saraceni inchioda l'autorità alla propria responsabilità. Chi governa è tenuto non semplicemente ad amministrare secondo le proprie prospettive di bene, ma a coinvolgersi e a conoscere la reale situazione delle persone di cui è a servizio, per poter realmente discernere il buono. Chi governa ha la responsabilità non di imporre principi di giustizia dall'alto, ma di cogliere e tutelare i rimandi alla giustizia che gli vengono dal basso, dalla situazione concreta; è tenuto cioè non solo ad essere a capo, ma pri-

ma di tutto a condividere, a farsi carico della vita di coloro che deve servire. Potremmo concludere che va riconosciuta *ragionevole* non l'autorità che impone, ma che ascolta prima di imporre; non l'autorità che plasma la società secondo il proprio modello, ma che, in qualche modo, si lascia plasmare, per cogliere ciò di cui la società ha realmente bisogno.

La dott.ssa Saraceni mette in luce in maniera incisiva come il diritto amministrativo canonico possa offrire un notevole e irrinunciabile contributo nel dibattito sulla giustizia. Esso, supportato da una lunga tradizione di riflessione e di attenzione all'uomo, ha la capacità di conformarsi all'individuo, di scendere dal piano dei principi a quello della persona. C'è da augurarsi che l'elasticità non rimanga soltanto una caratteristica del diritto amministrativo, ma diventi una qualità richiesta ad ogni persona che ha responsabilità di governo, perché il suo stile sia sempre più conforme alla ragionevolezza. Infatti, sarebbe inutile possedere uno strumento elastico a tutela della giustizia nella fattispecie, se dall'altra parte la persona fosse priva della capacità o della volontà di usarlo in maniera corretta.

Senza dubbio l'opera è pregevole perché i contenuti espressi costringono la ragione ad un salto di qualità. La riflessione dell'autrice invita la ragione ad essere «umile», ad abbandonare la pretesa di essere il criterio ultimo di verità e le illusioni di una mentalità positivista, che in forme più o meno dichiarate sembra continui ad incidere sulla cultura contemporanea. Come affermano anche gli insegnamenti pontifici, la ragione è chiamata a «dilatarsi», ad aprirsi ad una dimensione trascendente (di fede) che amplia le sue capacità di discernimento, riconoscendosi intermediaria e non fon-

damento della verità. Tale aspetto sembra essere un'urgenza oggi, tempo nel quale l'orizzonte trascendente si riduce miseramente e il senso della vita e della storia si impoveriscono perché chiusi dentro i confini miopi dell'immanente.

Di notevole interesse l'invito della dott.ssa Saraceni ad andare oltre la legittimità che comporta, da parte dell'autorità, una paziente verifica dei suoi atti. Come afferma l'autrice, la legittimità, se da una parte mette a posto le coscienze, perché l'atto di governo trova il supporto della legge positiva, dall'altra rischia di non essere una sufficiente tutela del bene: legittimo non può essere considerato sinonimo di giusto. Ma se il diritto non è in grado di tutelare il giusto, perde la sua identità. L'argomento meriterebbe di essere sviluppato ed approfondito, in particolare perché oggi il termine legittimità non è solo usato, ma anche abusato e perché esso rischia di essere oggi la maschera che copre o giustifica indebite disuguaglianze nell'amministrazione della giustizia.

I contenuti espressi dall'*autorità ragionevole* possono essere considerati una buona chiave di lettura anche riguardo al rapporto tra «diritto» e «nuovi diritti». L'autrice afferma che la giustizia va ricercata dentro il fatto concreto, ma non intende minimamente sostenere

che tutto ciò che il singolo considera un suo diritto debba essere tutelato senza verifica alcuna. Afferma anche che il diritto amministrativo canonico vive di una sorta di osmosi tra fatto e verità: tale relazione del fatto con la verità è essenziale. Non basta considerare la situazione del singolo, ma è necessario verificare che essa non contraddica i principi fondamentali del diritto. Sviluppare questa pista di riflessione sembra essere particolarmente urgente nel nostro contesto culturale perché spesso sotto il termine «diritto» ricadono una sorta di «nuovi diritti» che celano la pretesa del riconoscimento e della legalizzazione di aspetti deteriori della vita umana. Ma una prassi, per quando diffusa e condivisa, che non abbia legame con la verità, non può mai avanzare la pretesa di diventare diritto.

Il saggio in esame è denso di contenuti e lo stile predilige l'astrazione accademica dei concetti, per questo la lettura può risultare a volte faticosa, tuttavia il contenuto pregevole fa apprezzare l'opera. Va infine riconosciuto che il ricco e puntuale corredo di note, mentre facilita al lettore la comprensione del testo, testimonia l'ampio lavoro di studio e di riflessione e consente un ulteriore approfondimento dei contenuti espressi.

DANIELE LIESSI